REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/46 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2022

che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 consente al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura di sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri.

(2) Il sostegno di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 contribuisce all'obiettivo specifico di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO_2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

(3) L'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139 fa riferimento alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico utilizzate dal nuovo motore; è necessario individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO_2.

(4) L'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 stabilisce che lo Stato membro debba accertare che il nuovo motore emetta il 20 % di CO_2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

(5) Ai fini di tale misurazione da parte dello Stato membro è necessario determinare cosa debba intendersi per «sforzo normale di pesca del peschereccio interessato», tenendo conto della grande varietà di pescherecci, delle loro tecniche di pesca, delle distanze percorse e dei fattori di carico che variano nel tempo e che hanno tutti un impatto sulle emissioni di CO_2 e sul consumo di carburante.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tecnologie efficienti sotto il profilo energetico utilizzate dai nuovi motori

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139, si considera che i nuovi motori dei pescherecci utilizzano tecnologie efficienti sotto il profilo energetico nei casi in cui:

(1) utilizzano:

a) idrogeno

b) ammoniaca

([1]) GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

c) combustione interna

d) celle a combustibile

e) elettricità

f) una combinazione di elettricità e combustione (ibridi)

g) un sistema ibrido con celle a combustibile;

(2) sono omologati a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

Articolo 2

Sforzo normale di pesca dei pescherecci

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri si basano sui seguenti elementi per decidere cosa debba intendersi per sforzo normale di pesca del peschereccio per il quale è presentata una domanda di sostegno:

(1) le caratteristiche e i modelli di pesca del peschereccio interessato;

(2) la media di dieci bordate di pesca rappresentative effettuate nel corso dei tre anni civili precedenti la domanda di sostegno; e

(3) le tecniche di pesca utilizzate e il tempo trascorso in mare dal peschereccio interessato durante le bordate di pesca rappresentative.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([2]) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).